

Repertorio n. 13.002

Raccolta n. 9.851

- Esente da imposta di registro ex art.82, comma III, D.Lgs. n.117/2017 -

- Esente da bollo ex art.82, comma V, D.Lgs. n.117/2017 -

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, in questo giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore venti (20.00).

In Trescore Balneario (BG), in Largo Volontari del Sangue n.14, presso l'abitazione del signor El Hattab Abdelhadi, al piano secondo, ove mi sono recato a sua richiesta.

Avanti a me Piergiorgio Nosari, notaio residente in Bergamo, con studio alla via Matris Domini n. 21, ed iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, è presente il signor

EL HATTAB (cognome) ABDELHADI (nome), nato a Beni Amir Ovest (Marocco) il cinque settembre millenovecentosettantaquattro (05.09.1974), residente a Trescore Balneario (BG), in Largo Volontari del Sangue n. 14, codice fiscale LHT BLH 74P05 Z330G (autista, titolare di carta di identità numero CA99700LQ, rilasciata dal Ministero dell'Interno per il Comune di Trescore Balneario in data 7 aprile 2022), cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della

"ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ELWAFA ONLUS"

avente sede effettiva a Trescore Balneario in Largo Volontari del Sangue n. 14, codice fiscale 95155510167, e costituita con scrittura privata in data 20 febbraio 2006, registrato a Bergamo il giorno 15 marzo 2006 al n. 1290 serie 3; successivamente variata nello statuto con atto a mio ministero in data 29 gennaio 2016, n. 2471/1772 di mio repertorio, registrato a Bergamo il 3 febbraio 2016 al n. 3516, serie 1T, associazione soggetta alla legge italiana, mi chiede di assistere, per redigerne in forma pubblica il verbale, all'assemblea straordinaria di detta associazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto al fine di adeguarne il disposto alle intercorse innovazioni legislative in tema di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto come segue dello svolgimento dell'assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello statuto vigente, il Presidente del Consiglio Direttivo, signor El Hattab Abdelhadi, il quale constata e fa constare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente;

- che, degli associati aventi diritto a intervenire in assem-

Registrato a
Bergamo
il 26/10/2022
al n. 49383
Serie 1T
Esatti Euro

blea, sono presenti gli associati di cui al foglio presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura;

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, signori:

* EL HATTAB ABDELHADI, suddetto, Presidente;

* CHEGDANE (cognome) HAMMADI (nome), nato a Beni Amir Ovest (Marocco) il giorno 1 gennaio 1970, Vice Presidente;

* ABOUFADIL (cognome) YOUSSEF (nome), nato a Casablanca (Marocco) il giorno 11 ottobre 1977, Consigliere;

* BELARSA (cognome) BOUCHAIB (nome), nato a Bni Oukil (Marocco) il giorno 26 agosto 1988, Segretario;

* MENSOUR (cognome) ABDERRAHIM (nome), nato a Beni Amir Ovest (Marocco) il giorno 15 novembre 1979, Tesoriere;

* CHAKRAOUI (cognome) AHMED (nome), nato a Beni Amir Ovest (Marocco) il giorno 1 gennaio 1964, Vice Tesoriere;

* EL HATTAB (cognome) ADIL (nome), nato a Bni Oukil (Marocco) il giorno 6 luglio 1983, Consigliere;

* AIT ALLA (cognome) LEHCEN (nome), nato a Ksar Lfoukani (Marocco) il giorno 1 maggio 1979, Consigliere;

- che, pertanto, essendo presenti n. trentatrè (33), in persona o per delega, su n. quarantuno (41) totale degli associati aventi diritto a partecipare all'assemblea, deve ritenersi raggiunto il quorum dei due terzi degli aventi diritto di voto, richiesto dall'articolo 16 delle vigenti norme di funzionamento per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire e votare dei presenti, dichiara pertanto regolarmente e validamente costituita l'assemblea.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti come l'Associazione abbia deciso di intraprendere un processo di modifica del proprio statuto volto ad adeguarne le previsioni alle vigenti norme in materia di Terzo Settore, apparendo, tale conformazione, la più idonea a dare evidenza agli obiettivi che l'associazione si prefigge, nonché la più aderente agli stessi, di assistenza e aiuto ai soggetti svantaggiati e che vivono situazioni di disagio sociale ed economico, oltreché all'attività di approfondimento e diffusione della cultura mussulmana.

Il Presidente propone, quindi, di modificare lo statuto vigente in tal senso, contestualmente sottoponendo all'assemblea la bozza del nuovo testo di statuto, che espone. Egli, in particolare, nell'illustrare la bozza predisposta si sofferma a spiegare le modifiche in tema di denominazione dell'associazione, di democraticità dei rapporti associativi, di patrimonio dell'associazione e di entrate della stessa, di scritture contabili e bilancio, di utilizzo degli utili e degli avanzi di gestione, di formazione e funzionamento del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio residuo, di vo-

lontariato e dell'attività del volontario.

L'assemblea, preso atto della relazione del Presidente, si dichiara edotta del contenuto della bozza esposta e, pertanto, dopo breve discussione, per alzata di mano e alla unanimità,

D E L I B E R A:

- di adottare un nuovo Statuto recante tutte le revisioni testuali necessarie alle modifiche come sopra illustrate, conformemente a quanto esposto dal Presidente.

Per dare atto delle modifiche, come sopra deliberate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" il testo di statuto aggiornato, previa lettura all'assemblea e sottoscrizione del componente e mia, per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore ventuno e minuti ventiquattro.

Il presente verbale è stato letto da me notaio alla parte intervenuta e all'assemblea, unitamente alle norme di funzionamento, omessa la lettura del foglio presenze per espressa dispensa del componente e dell'assemblea, ed è stato approvato dall'assemblea e dal componente che, con me notaio, lo sottoscrive alle ore ventuno e minuti venticinque.

Scritto a macchina su sei pagine di due fogli da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio.

F.to El Hattab Abdelhadi

Piergiorgio Nosari notaio L.S.

Allegato 'A' al Num. 13002/9851 di Rep.



ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ELWAF

Largo Volontari del Sangue 14

24069 - Trescore Balneario (BG)

Cod.Fisc.: 95155510167

Assemblea in data 19 ottobre 2022, ore 20.00



FOGLIO PRESENZE

Nome e Cognome	Lougo e data di nascita	presente	presente per delega
ABDELHADI EL HATTAB	BENI AMIR OVEST (MAR) IL 05/07/1975	X	
ABDERRAHIM MENSOUR	BENI AMIR OVEST (MAR) IL 15/11/1979	X	
HAMMADI CHEGDANE	BENI AMIR OVEST (MAR) IL 01/01/1970	X	
LAHCEN AIT ALLA	KSAR LFOUKANI (MAR) 01/05/1979	X	
ADIL EL HATTAB	MAROCCO IL 06/07/1983	X	
AHMED CHAKRAOUI	BENI AMIR OVEST (MAR) 01/01/1964	X	
YOUSSEF ABOUFADIL	CASABLANCA (MAR) IL 11/10/1977	X	
BOUCHAIB BELARSA	BNI OUKIL (MAR) IL 26/08/1988	X	
ABDERRAHIM MOUTAOIAKIL	FKIH BEN SALAH (MAR) IL 13/08/1966	X	
BOUZEKRI LAHLOU	BNI OUKIL (MAR) IL 09/07/1975	X	
ABDELKRIM CHEGDANE	BENI CHEGDALE (MAR) IL 10/10/1993	X	
ZOUHAIR HOUAS	BENI AMIR (MAR) IL 04/08/1986	X	
MOURAD MASAAF	AIN DORBANE (MAR) IL 27/05/1981	X	
ABDLEKRIM ER RAJI	MAROCCO IL 01/01/1961	X	
MOHAMMED ZAITRE	FES (MAR) IL 02/11/1972	X	
ABDERRAHIM MENSOUR	BENI AMIR (MAR) IL 21/10/1988	X	
ABDERRAHIM BADAOU	BNI OUKIL (MAR) IL 01/01/1980	X	
EL MOSTAFA CHAKRAOUI	MAROCCO IL 01/01/1973	X	
BOUAZZA LASRAOUI	BENI OUKIL (MAR) IL 12/09/1955	X	
MERIEEM DOUKKALI	RABAT (MAR) IL 09/03/1986		X

OUMAYMA EL HATTAB	CALCINATE (BG) IL 22/03/2002		X
RIDA CHAKRAOUI	CALCINATE (BG) IL 18/01/1999		X
RAYHANA EL HATTAB	SERiate (BG) IL06/03/2003		X
RAWAN ERRAJI	SERiate (BG) IL 28/04/2004		X
GIOVANNA LUSSANA	SERiate (BG) IL 01/05/1974		X
MHAMMED MENSOUR	BENI AMIR (MAR) IL 01/01/1954		X
MHAMMED NACHIT	BENI AMIR (MAR) IL 01/01/1970		X
MOHAMMED LAHLOU	MAROCCO IL 13/08/1996		X
OMAR EL HOR	MAROCCO IL 01/06/1967		X
CHERKAOUI HAYAB	MAROCCO IL 17/07/1970		X
LAAZIZA KHECHNI	MAROCCO IL 01/07/1973		X
TAWFIK SAMMIR	CAIRO(EGY) IL18/03/1970		X
SALAH BELARSA	BENI AMIR (MAR) IL 06/09/1957		X

IL PRESIDENTE



IL SEGRITARIO



Allegato "B" al n. 13002/9851 di Repertorio

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo- Durata

Art. 1) E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ELWAFA"

L'associazione non ha fini di lucro o commerciali, bensì di sviluppo morale ed è indipendente da partiti politici, forze sociali, istituzioni ecclesiali.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'istituto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ELWAFA ODV".

L'Associazione dovrà da tale momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'iscrizione di cui sopra, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno eventualmente essere inseriti nella denominazione sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 101, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2) L'associazione ha sede in Trescore Balneario (Bergamo), via Largo Volontari del Sangue n. 14, e potrà istituire sedi secondarie anche in altri comuni.

Art. 3) L'Associazione è luogo di riunione dei suoi associati e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi.

Essa opera nel settore dell'assistenza sociale a vantaggio di persone emarginate o svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e u) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità di promozione e diffusione della cultura marocchina in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1), lettera d) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le finalità principali sono la raccolta e la distribuzione di cibo e generi alimentari, anche in collaborazione con il Banco Alimentare e altri enti similari, a soggetti che ne siano bisognosi, nonché la promozione e la diffusione in Italia della cultura e dei costumi delle etnie native del Marocco, l'approfondimento e la diffusione della loro storia e del loro bagaglio socioculturale, filosofico, scientifico, artistico e musicale.

L'associazione svolge, per perseguire tali scopi, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- recupero delle eccedenze di produzione agricola e dell'industria alimentare, della grande distribuzione e di quella al dettaglio, della ristorazione organizzata, delle istituzioni pubbliche e private;
 - organizzazione di collette alimentari presso punti di raccolta pubblici o aperti al pubblico;
 - redistribuzione a titolo gratuito di quanto recuperato e raccolto a soggetti bisognosi, famiglie, altri enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano;
 - promozione di iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti ai problemi del diritto al cibo, dello spreco alimentare, della povertà, in particolare alimentare, e dell'emarginazione;
 - la produzione, l'organizzazione e la promozione di concerti, seminari, conferenze, incontri di studio, dibattiti, mostre, e di ogni sorta di iniziativa simile ed idonea allo scopo della diffusione e dell'approfondimento della cultura marocchina in Italia, incluse attività sportive e corsi di lingua araba.
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, l'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che le prime siano secondarie e strumentali rispetto alle seconde e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Patrimonio - Scritture contabili e Bilancio

Art. 5) L'associazione trae le risorse economiche da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni, legati testamentari;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) proventi delle attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali delle organizzazioni di volontariato;
- attività tutte da svolgersi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle norme disciplinanti la materia tempo per tempo vigenti.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) rendite patrimoniali;
- b) beni mobili ed immobili che divenissero eventualmente di proprietà dell'associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6) L'associazione chiude l'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, data con riferimento alla quale devono essere redatti il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo dell'anno seguente, redatti e pubblicizzati, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nella forma dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ovvero, ove ne ricorrano i requisiti, nella forma del rendiconto per cassa.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, connesse ed accessorie a queste ultime, come espresse dall'articolo 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Libri sociali obbligatori

Art. 7). L'Associazione tiene:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il Registro dei volontari nel quale è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese. La richiesta di esame dei libri sociali dovrà essere fatta al consiglio direttivo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di e-mail pec all'indirizzo dell'associazione; il consiglio direttivo predisporrà la documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Associati e rapporto associativo

Art. 8) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi.

L'associazione garantisce uguale trattamento e pari opportunità nei confronti di chiunque, indipendentemente da genere, età, provenienza etnica, culturale, appartenenza religiosa e credo politico, nonché la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Il mantenimento della qualità di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti.

Coloro che intendono diventare associati dovranno fare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e versare, all'atto dell'ammissione, le quote di associazione, che verranno annualmente stabilite dal Consiglio.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

Gli associati minorenni godono di tutti i diritti connessi allo status di associato (fra questi il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di voto, il diritto di prendere parte alle attività poste in essere dall'associazione), con la sola esclusione del diritto di elettorato passivo alle cariche

sociali.

L'esercizio del diritto di voto ad essi spettante è attribuito, in loro vece, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

I soci hanno l'obbligo di concorrere all'attuazione degli scopi statutari dell'associazione.

Il rapporto sociale è paritetico. I soci hanno uguali doveri e diritti, potendo tutti concorrere in egual misura all'attività associativa e adire le cariche sociali. Il vincolo associativo non ha carattere temporaneo. La qualità di socio non è transmissibile.

Le prestazioni degli associati sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come infra meglio precisato.

Art. 9) La qualità di associato si perde per dimissioni, radiazione o decesso.

Le dimissioni sono libere e possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota per l'anno sociale in corso.

La radiazione di qualsiasi socio può avvenire o per morosità nel pagamento della quota per oltre sei mesi dalla scadenza o per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali di essa, ovvero per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

La perdita della qualità di socio non dà nessun diritto sui beni costituenti il Fondo Comune dell'Associazione neppure limitatamente agli eventuali conferimenti o apporti fatti dagli associati.

La perdita della qualità di socio fa decadere dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

Né il socio receduto o radiato né i successori del socio defunto hanno diritti sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10) I soci sono tenuti al versamento delle quote associative; le quote sono annuali, il loro ammontare è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo ed il loro versamento deve avvenire in via anticipata all'atto della prima iscrizione quando accettata dal Consiglio Direttivo, e successivamente all'inizio di ogni anno sociale.

E' facoltà di ogni socio effettuare erogazioni ai sensi dell'art. 5 lettera a) e g).

Volontario e attività di volontariato

Art.11) I volontari sono persone che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite cui svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art.12) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Organi dell'associazione

Art. 13) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) ove nominato, l'Organo di Controllo;
- e) ove nominato, il Revisore Legale dei conti.

Eccezion fatta per le cariche di cui sub e), tutte le cariche sono volontarie, elettive e gratuite e tutti i soci concorrono alle cariche elettive.

Assemblea

Art. 14) L'Assemblea degli associati viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, con preavviso scritto da inviare, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun associato, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'albo dell'associazione, almeno quindici giorni prima, a cura del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci.

Il Presidente ovvero un decimo degli associati, dietro richiesta motivata, possono convocare l'assemblea del corso dell'anno. Nel secondo caso, se l'organo amministrativo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia rappresentata, anche per delega, almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti e dei voti espressi.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono prendere parte all'Assemblea e hanno diritto di voto solo gli associati in regola con il versamento della quota annua.

L'Assemblea nomina a maggioranza il proprio Presidente ed il Segretario.

Nelle assemblee ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto, sia esso persona fisica o altro ente o associazione.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di associato minore degli anni 18, è attribuito, in sua vece, agli esercenti la responsabilità genitoriale su di lui.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Se la rappresentanza è conferita ad una associazione od altro ente collettivo, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione.

All'assemblea spetta:

- a) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, oltreché dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessari o ove nominati;
- b) il giudizio in secondo grado su reclami o controversie che venissero presentati da qualunque associato;
- c) l'approvazione delle modifiche dello statuto;
- d) la discussione ed il voto sul bilancio consuntivo annuale;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto, obbligano gli associati, anche se assenti, dissenzienti od astenuti.

L'assemblea può svolgersi, previa la relativa indicazione nell'avviso di convocazione, anche in più luoghi collegati in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; la nomina degli amministratori spetta all'assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La perdita della qualità di associato comporta la decadenza dalla carica.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono curarne la pubblicità ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti in materia.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un consigliere, questo viene sostituito dal consigliere non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti; ove questo non possa o non voglia accettare, verrà sostituito dal consigliere non eletto che abbia riportato il numero di voti immediatamente inferiore e così di seguito.

Ove il suddetto meccanismo non possa venire utilizzato, va convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri.

I consiglieri sostituiti e quelli eletti in corso di mandato durano in carica fino alla scadenza del Consiglio per il quale vengono nominati.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ed eventualmente un Vice Segretario, un Tesoriere e un Vice Tesoriere i quali, ove non diversamente stabilito al momento della nomina, durano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Tutte le cariche sono liberamente rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto; in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi ma può essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio Consuntivo, al bilancio Preventivo e all'ammontare delle quote associative.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta, oltre a quanto previsto dal presente Statuto:

a) Approvare il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ed eventualmente un Vice Segretario, un Tesoriere e un Vice Tesoriere;

d) preparare la relazione morale ed il programma della futura attività, da presentare all'assemblea degli associati;

e) seguire lo svolgimento dell'attività e mantenere i contatti con gli associati e con le persone e gli enti esterni;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;

h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

o) nominare eventuali comitati o gruppi di lavoro a carattere consultivo, su tematiche di particolare interesse per il Consiglio Direttivo, distribuire al proprio interno incarichi particolari e chiamare a collaborare esperti di singole discipline;

p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio, verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in più luoghi collegati in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante della riunione, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Essendo espressione del corpo sociale, il Consiglio ha il compito di attuare le direttive stabilite dall'assemblea degli associati e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi associativi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Presidente dell'associazione

Art. 16) Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente vigila affinché l'attività interna ed esterna dell'Associazione sia rivolta esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo: nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

Nelle delibere del Consiglio Direttivo egli ha diritto ad un voto: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può delegare temporaneamente in tutto o in parte le sue facoltà ad uno o più membri del Consiglio da lui scelti.

In caso di decesso o di impossibilità a svolgere le sue funzioni, tutti i suoi poteri competono al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina, nel proprio ambito.

Organo di controllo

Art. 17 L'organo di controllo, ove necessario e ove nominato, è composto in forma monocratica o collegiale, a scelta dell'assemblea e ai sensi di legge.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, ove questa si renda obbligatoria ai sensi di legge, salvo soltanto, in tale ultimo caso, che l'assemblea non preferisca no-

minare ai sensi di legge un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ove l'organo di controllo eserciti la revisione legale dei conti, esso sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 117/2017, sia stato redatto in conformità alle norme in materia.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Utili della gestione

Art. 18) Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle direttamente connesse, con esclusione e divieto assoluto di procedere alla loro distribuzione agli associati, anche in forma indiretta.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 19) L'Assemblea degli associati può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti degli stessi, lo scioglimento dell'Associazione, nominando nel contempo uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

L'Assemblea degli associati delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Controversie e reclami

Art. 20) Tutte le eventuali controversie sociali fra associati e fra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte:

- in primo grado al Consiglio Direttivo;
- in secondo Grado all'Assemblea degli associati.

Norme di rinvio

Art. 21) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e le altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia.

Letto, per approvazione si sottoscrive.

F.to El Hattab Abdelhadi

Piergiorgio Nosari notaio L.S.